

Notificazione a persona irreperibile - Cass. n. 10983/2021

Procedimento civile - notificazione - a persona irreperibile - Procedimento notificatolo ex art. 143 c.p.c. - Presupposti - Diligenza richiesta al notificante nell'effettuare le ricerche - Contenuto.

L'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10983 del 26/04/2021 (Rv. 661183 - 01)

Riferimenti normativi: Cod Civ art 1147, Cod Proc Civ art 139, Cod Civ art 0143 1